

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE AVANZATA (emanato con D.R. n. 158/2012 del 26 aprile 2012 ed entrato in vigore il 26 aprile 2012)

INDICE

- Art. 1 – Finalità del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione e finanziamento delle Borse di studio
- Art. 3 - Incompatibilità ed obblighi
- Art. 4 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
- Art. 5 – Assicurazione
- Art. 6 – Bando di selezione
- Art. 7 - Congedo, differimenti e sospensioni
- Art. 8 Assegnazione e modalità di erogazione della borsa
- Art. 9 – Disposizioni specifiche
- Art. 10 - Norme finali e transitorie

Art. 1- Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento, da parte dell'Ateneo, di borse di studio finalizzate a attività di ricerca specificamente finanziata da soggetti terzi pubblici o privati.

Art. 2 - Istituzione e finanziamento delle Borse di studio

L'Ateneo può istituire borse di studio o di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Art. 3 - Incompatibilità ed obblighi

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, nazionali o estere, aventi il fine esclusivo di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca.

Le borse sono incompatibili con ogni tipo di rapporto di lavoro dipendente.

Il titolare della borsa di studio è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel bando di selezione, pena la decadenza dal godimento della medesima.

La borsa di studio deve essere accettato per iscritto mediante sottoscrizione della comunicazione di assegnazione. L'accettazione vale assunzione degli inerenti obblighi.



Tali obblighi, come in generale lo stesso godimento della borsa di studio, non configurano alcun tipo di rapporto di lavoro, essendo essi esclusivamente finalizzati alla formazione del titolare della borsa nel campo della ricerca scientifica.

Salvo quanto previsto dall'art. 7, il titolare della borsa di studio che interrompa l'attività di ricerca decade dal diritto alla borsa di studio immediatamente dal momento dell'interruzione. In tale caso non sono ripetibili le somme corrisposte per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività fino alla data di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Direttore del Dipartimento interessato.

Al termine dell'attività il titolare della borsa è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sulla ricerca svolta, approvata dal docente responsabile.

Art. 4 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Le borse di studio di cui al presente regolamento non danno luogo a trattamenti o riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né a riconoscimenti, a fini giuridici od economici, di carriera; sono *esenti da IRPEF secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998.*

Art. 5 – Assicurazione

L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se contemplata dall'attività di ricerca, e alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista abbia a provocare nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 - Bando di selezione

Le borse di cui al presente Regolamento sono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione nel quale deve essere indicato:

- a) l'area o settore di ricerca programmata
- b) titolo di studio richiesto
- c) il limite di età
- d) termini di scadenza per la presentazione delle domande
- e) modalità di presentazione della domanda
- f) i requisiti di reddito laddove previsti
- g) durata della borsa di studio
- h) ammontare della borsa di studio
- i) modalità di erogazione della borsa di studio
- l) obblighi dei borsisti
- m) criteri di valutazione dei titoli

Art. 7 - Differimenti e sospensioni

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa sono consentiti a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Coloro che alla data della ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni di cui sopra, devono esibire apposito certificato medico dal quale possa essere desunto il periodo di astensione obbligatoria.

Art. 8 – Assegnazione e modalità di erogazione della borsa

Le borse sono assegnate con apposito decreto rettorale e sono erogate in rate mensili posticipate.



Art. 9 – Disposizioni specifiche

I requisiti e i criteri di assegnazione delle borse per attività di ricerca sono stabiliti in apposite delibere adottate dai Consigli di Dipartimento.

2. Le borse possono avere una **durata massima di 24 mesi** e il loro ammontare è stabilito nella delibera istitutiva per **somma non inferiore alla metà di quella delle borse di dottorato di ricerca**.

3. Non possono essere ammessi al concorso per l'assegnazione delle borse di cui al presente articolo coloro che abbiano superato i quaranta anni di età.

4. Le borse di studio sono assegnate a seguito di concorso per titoli. Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato. In tal caso il bando quantifica distintamente la valutazione dei titoli e quella del colloquio.

I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- altro titolo di laurea o diploma richiesto per l'ammissione;
- diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o Perfezionamento;
- eventuali attività di ricerca presso Istituzioni pubbliche o private italiane o straniere;
- eventuali pubblicazioni;
- altri titoli presentati dal candidato.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Per le borse di studio già conferite continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti.

2) è abrogato il Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 481/2010 del 2 novembre 2010 ed entrato in vigore il 3 novembre 2010;

